

Appalti 17 Luglio 2020

# Di Semplificazioni, determinazione a contrarre semplificata solo per affidamenti diretti

di Stefano Usai

◀ Stampa

## In breve

Scelta coerente con le regole della contabilità armonizzata che impongono l'assunzione dell'impegno di spesa soltanto una volta che è stata perfezionata l'obbligazione giuridica

Il Dl Semplificazioni, in coerenza con quanto anche previsto nello schema di regolamento attuativo (e integrativo) del codice dei contratti riduce l'ambito applicativo della determinazione a contrarre semplificata, attualmente prevista nel codice nell'articolo 32, comma 2, che consente di affidare l'appalto con un unico provvedimento amministrativo.

### La determinazione «unica»

In particolare, il comma 3 – primo periodo – dell'articolo 1 del Dl prevede che «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016». Il comma 2, dell'articolo 32 del codice dispone che in relazione agli affidamenti diretti nell'ambito dei 40mila euro e nei casi di affidamento diretto "mediato" dal confronto tra almeno tre preventivi (per lavori compresi nel range 40/150mila euro) e nel caso di consultazione di almeno 5 operatori economici per appalti di forniture e servizi (compresi tra i 40mila euro ed il sotto soglia comunitario) il Rup «può procedere» all'affidamento «tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti».

In sostanza, sotto il profilo pratico, la disposizione – introdotta dal decreto legislativo, primo correttivo al Codice 56/2017 con successiva estensione dovuta alla legge 55/2019 – consente al Rup di non adottare alcun atto propedeutico all'avvio del procedimento, ovvero la fase della scelta degli operatori con cui avviare la consultazione/confronto dei preventivi, per adottarlo esclusivamente alla conclusione della procedura con l'assegnazione dell'appalto. In realtà, la determinazione semplificata più che a «contrarre» – che costituisce il reale atto di avvio del procedimento che contiene, tra gli altri, la prenotazione dell'impegno di spesa che assicura la copertura finanziaria dell'acquisizione – è una determina di affidamento. Ciò emerge, in modo palese, dalla circostanza che la determina "semplificata" in parola deve contenere sia l'indicazione dell'importo - quindi contiene, in realtà, l'impegno di spesa - della commessa assegnata sia il fornitore che le ragioni della scelta dell'affidatario.

### La previsione del Dl

La previsione del Dl, come anche lo schema di regolamento (nell'articolo 7, comma 2), limita l'utilizzo della determinazione unica alla sola fattispecie dell'affidamento diretto e quindi, in base alle previsioni del decreto, solamente nell'ambito degli appalti entro i 150mila euro.

La scelta di ridurre l'ambito in cui la determinazione unica può (visto che si tratta di semplice facoltà e non di un obbligo) essere utilizzata appare maggiormente coerente con le regole della contabilità armonizzata che impongono l'assunzione dell'impegno di spesa solamente una volta che è stata perfezionata l'obbligazione giuridica (ovvero post stipula del contratto/scrittura privata o similare). Proprio quest'ultimo aspetto pone la determinazione unica in contrasto con le regole della contabilità con alcune insidie per il Rup visto che questi giunge a proporre l'affidamento senza aver adottato alcun atto propedeutico che formalizza (con la prenotazione di impegno di spesa) la copertura finanziaria.

In pratica, tutta la fase antecedente del procedimento ovvero l'eventuale indagine di mercato, l'individuazione dell'affidatario e la conclusione del contratto (si pensi al contratto generato automaticamente dal mercato elettronico), avvengono solo con una verifica "informale" sul capitolo interessato visto che non viene adottata la (reale) determinazione a contrarre (per gli enti

locali l'articolo 192 del Dlgs 267/2000, per le altre stazioni appaltanti il comma 1 dell'articolo 32 del Codice) che contiene la prenotazione dell'impegno di spesa e quindi la "blindatura" della risorsa finanziaria utilizzabile a copertura della spesa dell'acquisizione.

Il fatto stesso che l'utilizzo della determina unica costituisca una semplice facoltà per il Rup e, soprattutto, l'insidia di cui si è appena detto – considerato anche che in realtà non semplifica affatto il procedimento amministrativo – consente di valutare la riduzione dell'ambito applicativo in modo positivo.

---

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole **24 ORE**